Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 LUGLIO 2015, N. 33035: il decreto di sequestro probatorio deve contenere la descrizione dei fatti illeciti per cui si procede

«Come già affermato da questa Corte, il decreto di sequestro probatorio deve contenere l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l'indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro, sicché deve ritenersi non correttamente motivato un decreto di sequestro che, senza alcuna descrizione dei fatti illeciti ascrivibili all'indagato, si limiti ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti (tra le altre, Sez. 6, n. 4544 del 09/01/2009, Delogu, Rv. 242913; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423). »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

33035/15

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

TA

Composta da

Saverio Felice Mannino - Presidente -

Renato Grillo

Vito Di Nicola

Chiara Graziosi

Gastone Andreazza - Relatore -

Sent. n. sez. 1662

C.C. – 15/07/2015

R.G.N. 7959/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da : Cottini Diego, n. a Fumane il 28/05/1957;

avverso la ordinanza del Tribunale di Verona in data 30/01/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Canevelli, che ha concluso per il rigetto;
udito il Difensore di fiducia, Avv. Bussinello, che ha chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Cottini Diego ha proposto ricorso nei confronti della ordinanza del Tribunale del riesame di Verona di conferma del decreto di perquisizione e sequestro probatorio di bottiglie di vino ed etichette emesso dal P.M. presso il Tribunale di Verona in relazione al reato di cui all'art. 515 c.p.

2. Con un unico complessivo motivo, dopo avere richiamato la necessità che il decreto di sequestro probatorio contenga una motivazione delle esigenze probatorie, lamenta come il decreto di perquisizione e contestuale convalida di

sequestro non contenga alcun riferimento al *fumus commissi delicti* se non un generico richiamo all'art. 515 c.p. Investito della questione, il Tribunale del riesame ha ritenuto sufficiente a porre l'indagato a conoscenza del fatto il richiamo al sequestro già avvenuto in sede amministrativa senza operare alcun riferimento al *fumus*; ha inoltre ricostruito il fumus *ex post* peraltro affermando circostanze (l'avvenuto acquisto del vino da due cantine notevolmente distanti dal territorio veronese) non veritiere giacché l'indagato ha comprato rosso sfuso in cisterne cui ha aggiunto le uve indicate in etichetta; e nessuna analisi è stata compiuta sul vino onde verificare la presenza o meno delle uve indicate in etichetta. Di qui la motivazione apodittica e fittizia dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Come già affermato da questa Corte, il decreto di sequestro probatorio deve contenere l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, con l'indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonché della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro, sicché deve ritenersi non correttamente motivato un decreto di sequestro che, senza alcuna descrizione dei fatti illeciti ascrivibili all'indagato, si limiti ad indicare gli articoli di legge violati, accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti (tra le altre, Sez. 6, n. 4544 del 09/01/2009, Delogu, Rv. 242913; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423).

Nella specie il decreto di sequestro del 30/12/2014 ha unicamente enunciato la previsione dell'art. 515 c.p. e la data del fatto senza enunciare in alcun modo i tratti sia pure solo essenziali della condotta riferibile all'addebito formulato.

Da parte sua, l'ordinanza del Tribunale impugnata ha ritenuto adempiuto l'obbligo motivazionale per il fatto che le bottiglie di vino da sottoporre a sequestro erano già state oggetto di sequestro amministrativo, in tal modo, però, facendo riferimento a provvedimenti esterni (il cui contenuto neppure è richiamato) a quello impugnato ed in tal modo, implicitamente, confermando la lacuna del decreto.

Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Verona per i provvedimenti conseguenti.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio con trasmissione degli atti al P.M. per i provvedimenti consequenziali.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015

Il Consigliere estensore
Gastone Andreazza

Il Presidente
Saverio Felice Mannino

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 28 LUG 2015
IL CANCELLIERE
Luana Mariani